SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pag. 31 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato un avviso relativo al rinvio delle prove d'esame dei concorsi di settima qualifica funzionale banditi dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che non è stato possibile pubblicare nella edizione della 4ª serie speciale - CONCORSI *ed* ESAMI, datata 20 giugno 1989.

Tale avviso sarà ripubblicato nella 4ª serie speciale - CONCORSI *ed* ESAMI - n. 47 datata 23 giugno 1989.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1989.

Riduzione del numero dei pezzi del contingente di monete di serie speciale millesimo 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 13 settembre 1980, con il quale veniva autorizzata l'emissione di numero 1.500.000 serie speciali millesimo 1980 di monetazione ordinaria;

Considerato che alla chiusura delle operazioni di prenotazione e di cessione delle suddette monete sono risultate vendute n. 257.272 serie e che, pertanto, occorre limitare a tale quantitativo il numero delle serie, millesimo 1980, cedute ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309;

Sulla proposta del Ministro del tesoso;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle serie speciali, millesimo 1980, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 200 F.A.O. e L. 500 d'argento, è ridotto a n. 257.272.

Art. 2.

Il contingente delle monete d'argento da L. 500 inserite nelle serie speciali per collezionisti, millesimo 1980, viene ridotto a n. 257.272 per il valore nominale di lire 128.636.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 42

89A2676

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1989.

Riduzione del numero dei pezzi del contingente di monete di serie speciale millesimo 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1982, con il quale veniva autorizzata l'emissione di numero 500.000 serie speciali millesimo 1981 di monetazione ordinaria;

Considerato che alla chiusura delle operazioni di prenotazione e di cessione sono risultate vendute n. 162.794 serie e che, pertanto, occorre limitare a tale quantitativo il numero delle serie, millesimo 1981, cedute ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309;

Sulla proposta del Ministro del tesoso;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle serie speciali, millesimo 1981, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200 e L. 500 d'argento, è ridotto a n. 162.794.

Art. 2.

Il contingente delle monete d'argento da L. 500 inserite nelle serie speciali per collezionisti, millesimo 1981, viene ridotto a n. 162.794 pezzi per il valore nominale di L. 81.397.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 39

89A2677

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1989.

Riduzione del contingente delle monete d'argento da L. 500 commemorative del bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 19 marzo 1982, con il quale veniva autorizzata l'emissione di n. 500.000 monete d'argento da L. 500 commemorative del bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone;

Considerato che alla chiusura delle operazioni di prenotazione e di cessione delle suddette monete sono risultate vendute n. 340.988 monete e che, pertanto, occorre limitare a tale quantitativo il numero delle monete in questione, cedute ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'argento da L. 500 commemorativa del bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone è ridotto a lire 170.494.000 pari a n. 340.988 pezzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 43

89A2678

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1989.

Riduzione del contingente delle monete d'argento da L. 500 commemorative del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337, del 9 dicembre 1982, con il quale veniva autorizzata l'emissione di n. 500.000 monete d'argento da L. 500 commemorative del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi;

Considerato che alla chiusura delle operazioni di prenotazione e di cessione delle suddette monete sono risultate vendute n. 192.999 monete e che, pertanto, occorre limitare a tale quantitativo il numero delle monete in questione, cedute ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'argento da L. 500 commemorativa del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi è ridotto a L. 94.499.550 pari a n. 192.999 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 41

89A2679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1989.

Riduzione del contingente delle monete d'argento da L. 500 commemorative del 350° anniversario della pubblicazione del «Dialogo sopra i due massimi sistemi» di Galileo Galilei Linceo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1982, n. 208, con il quale veniva autorizzata l'emissione di n. 500.000 monete d'argento da L. 500 commemorative del 350° anniversario della pubblicazione del «Dialogo sopra i due massimi sistemi» di Galileo Galilei Linceo;

Considerato che alla chiusura delle operazioni di prenotazione e di cessione delle suddette monete sono risultate vendute n. 198.057 monete e che, pertanto, occorre limitare a tale quantitativo il numero delle monete in questione, cedute ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 350° anniversario della pubblicazione del «Dialogo sopra i due massimi sistemi» di Galileo Galilei Linceo è ridotto a lire. 99.028.500 pari a n. 198.057 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 40

89A2680

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 1989.

Soppressione della sezione doganale aeroportuale di Venegono Inferiore, dipendente dalla circoscrizione doganale di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di II e III categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1982 con il quale, tra l'altro, è stata istituita la sezione doganale aeroportuale di Venegono Inferiore;

Visto l'art. 1 punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Ritenuta la necessità di sopprimere la sezione doganale aeroportuale di Venegono Inferiore, dipendente dalla circoscrizione doganale di Varese;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale aeroportuale di Venegono Inferiore, dipendente dalla circoscrizione doganale di Varese.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2646

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 maggio 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° novembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° novembre 1991, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto, e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° maggio 1989, a quella n. 6 di scadenza 1° novembre 1991.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12645», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11,50% - di scadenza 1° novembre 1991 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 28 ottobre 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1988 - Roma, 18 novembre 1988; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Giuseppe Pasqua)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 791690 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° novembre 1991; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende:

«Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° novembre 1991 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 28 ottobre 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12645», relativa al codice ABI; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50%-1° novembre 1991».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 63

89A2547

DECRETO 1° giugno 1989.

Autorizzazione al Mediocredito del Trentino-Alto Adige - sezione autonoma credito agrario di miglioramento, ad estendere la propria competenza in materia di credito agrario di miglioramento all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtù della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge «1760» e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'Istituto a svolgere la propria attività nel più vasto ambito territoriale;

Visto il decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con il quale sono stati determinati i criteri e le condizioni per l'attuazione della provvidenza legislativa;

Vista l'istanza avanzata dal Mediocredito del Trentino-Alto Adige - sezione autonoma credito agrario di miglioramento, diretta ad ottenere, ai sensi della citata legge n. 646/86, l'autorizzazione ad ampliare la propria competenza territoriale nello specifico settore;

Accertata l'idoneità dell'Istituto istante a svolgere la propria attività istituzionale nel più vasto ambito territoriale;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Il Mediocredito del Trentino-Alto Adige - sezione autonoma credito agrario di miglioramento, ferma restando per il medesimo la competenza territoriale vigente alla data del presente decreto, è autorizzato, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale, nel limite di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro: AMATO

89A2648

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 giugno 1989.

Modificazioni al piano di riparto delle pere Williams conservate allo sciroppo della campagna 1988-89.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 991/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 518/86 della commissione del 26 febbraio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 2344/86 della commissione del 25 luglio 1986, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 186 del 9 agosto 1988, riportante il piano di riparto, relativo alla campagna 1988-89, delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa;

Considerata la necessità di modificare il cennato piano di riparto per intervenute difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Il piano di riparto relativo alla campagna 1988-89 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario assegnate alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1985 e a quelle che hanno iniziato la loro attività nel 1986 o nel 1987, viene modificato come indicato in calce, a motivo della stagionale difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione.

Aziende di trasformazione pere Williams conservate allo sciroppo	Quintali netti
1) Prest S.p.a. - Bologna	7.380
2) Hero Italia - Verona	14.699
3) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri (Salerno)	13.311
4) Suncan Soc. a r.l. - Piacenza	13.059
5) Parmasole Coop. cons. veg. - Parma	71.703
6) Lockwoods italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	13.430
7) Self Soc. emiliana lav. frutta - Bagnocavallo (Ravenna)	32.410
8) Nabisco Brands Italia - Bologna	40.525
9) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	31.800
10) Calpo - Ravenna	72.617
11) Cotrave - Begosso di Terrazzo (Verona)	—
12) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	20.544
13) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	16.522
14) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	6.275
15) Covalpa - Mirandola (Modena)	78.860
16) Colombani Lusuco - Bologna	73.400
17) Coop. Spineta - Pontecagnano (Salerno)	—
18) La Cesenate - Cesena (Forlì)	—
19) Coop. Agro Stabiese - Nocera Superiore (Salerno)	—
20) F.lli De Martino - Eboli (Salerno)	2.136
21) Fabbrica conserve meranese - Merano (Bolzano)	4.406
22) S.A.T.O. - Trento	—
23) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	5.180
24) Allione ind. alim. - Tarantasca (Cuneo)	—
25) «Europa 2» Soc. coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna)	11.822
26) Caporali Emilia S.r.l. - Cesena (Forlì)	3.593
27) Coop. «Azzurra» - Dodici Morelli (Ferrara)	14.203
28) Veba coop. ortof. - Gaibanella (Ferrara)	9.280
29) Coop. Corac - Gaudiano di Lavello (Potenza)	4.995
Totale	562.150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1989

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 426/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 49 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 99/84 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 103 del 16 aprile 1984.

— Il regolamento CEE n. 518/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 51 del 28 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 2344/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 203 del 26 luglio 1986.

— Il regolamento CEE n. 1599/84 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 152 dell'8 giugno 1984.

89A2715

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 giugno 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale, ed in particolare il suo allegato, così come sostituito con decreto ministeriale del 21 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1985, modificato successivamente dal decreto ministeriale del 5 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1986;

Considerato che può essere esteso a talune categorie di animali l'impiego, a particolari condizioni, di alcuni principi attivi del gruppo «antibiotici» già inclusi nell'elenco allegato al decreto ministeriale del 4 agosto 1969, modificato come sopra detto, quale l'amminosidina solfato;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 novembre 1988;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'elenco dei principi attivi, previsto dal decreto 4 agosto 1969, e successive modificazioni, indicato nelle premesse, al gruppo «Antibiotici», alla voce «Amminosidina solfato», sono aggiunte le specie e categorie di animali, con corrispondenti condizioni di impiego come stabilito nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 giugno 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in g/kg integratore medicato
	Conigli	mg 150/kg mangime, mg 75/l acqua da bere (mg 10/kg p.v.)	Enteriti batteriche (escluse le salmonelle)	21 giorni	5 giorni	200
		mg 400-800/kg mangime, mg 200-400/l acqua da bere (mg 40/kg p.v.)	Enteriti batteriche (escluse le salmonelle)	3-5 giorni	5 giorni	200

89A2735

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sybaris Marine Land S.r.l.», in Milano, e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli atti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1987 con il quale la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», con sede in Milano, corso Monforte n. 50, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 gennaio 1987, ed è stato nominato un commissario liquidatore, nella persona del prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington n. 12;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» i signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello n. 18;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n. 1/B;

prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia n. 5;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1988 con il quale è stata disposta l'estensione del comitato di sorveglianza presso la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» con i signori:

Liliana Zumerle, nata a Brughiero (Milano) il 2 gennaio 1941, residente a Carugate (Milano), via San Filippo Neri n. 3;

Bruno Vasconi, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente a Milano, via Bellincione n. 15;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1987, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della societa «Finterziario Italia S.p.a.» in quanto risultava proprietaria del 90% del capitale sociale della fiduciaria «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», aveva con la fiduciaria unicità di direzione ed era da questa finanziata in via continuativa;

Vista la sentenza del 18 aprile 1989 con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Sybaris Marine Land S.r.l.», con sede in Milano, via Washington n. 51, in quanto è interamente controllata dalla «Finterziario Italia S.p.a.» che a sua volta controllava la società fiduciaria «Fitderziario - Gestioni mobiliari S.p.a.»;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/86, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Sybaris Marine Land S.r.l.»;

Decreta:

1. La società «Sybaris Marine Land S.r.l.», con sede in Milano, via Washington n. 51, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington n. 12, quale commissario liquidatore della «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» composto dai signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello n. 18;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n. 1/B;

prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia n. 5;

Liliana Zumerle, nata a Brugherio (Milano) il 2 gennaio 1941, residente a Carugate (Milano), via San Filippo Neri n. 3;

Bruno Vasconi, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente a Milano, via Bellincione n. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1989.

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2736

DECRETO 15 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edile immobiliare S.r.l.», in Milano, e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1987 con il quale la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», con sede in Milano, corso Monforte n. 50, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 gennaio 1987, ed è stato nominato un commissario liquidatore, nella persona del prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 nobembre 1940, con studio in Milano, via Washington n. 12;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» i signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello n. 18;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n. 1/B;

prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia n. 5;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1988 con il quale è stata disposta l'estensione del comitato di sorveglianza presso la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» con i signori:

Liliana Zumerle, nata a Brugherio (Milano) il 2 gennaio 1941, residente a Carugate (Milano), via San Filippo Neri n. 3;

Bruno Vasconi, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente a Milano, via Bellincione n. 15;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1987, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società «Finterziario Italia S.p.a.» in quanto risultava proprietaria del 90% del capitale sociale della fiduciaria «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», aveva con la fiduciaria unicità di direzione ed era, da questa finanziata in via continuativa;

Vista la sentenza del 22 novembre 1988 con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Edile immobiliare S.r.l.», con sede in Milano, corso Monforte n. 50, in quanto è direttamente e indirettamente controllata dalla «Finterziario Italia S.p.a.» che a sua volta controllava la società fiduciaria «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.»;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge n. 233/86, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Edile immobiliare S.r.l.»:

Dispone:

1. La società «Edile immobiliare S.r.l.», con sede in Milano, corso Monforte n. 50, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington n. 12, quale commissario liquidatore della «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» composto dai signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello n. 18;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n. 1/B;

prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia n. 5;

Liliana Zumerle, nata a Brugherio (Milano) il 2 gennaio 1941, residente a Carugate (Milano), via San Filippo Neri n. 3;

Bruno Vasconi, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente a Milano, via Bellincione n. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2737

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 giugno 1989.

Limite massimo mensile delle prestazioni di lavoro straordinario per il personale contrattista in relazione alla situazione di emergenza connessa al verificarsi del terremoto in Armenia. (Ordinanza n. 1734/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988 con il quale viene nominato il Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547 e il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 534/FCP/ZA del 17 aprile 1985 che disciplina le prestazioni di lavoro straordinario di lavoro rese dal personale contrattista;

Vista la nota dell'ispettorato telecomunicazioni con la quale viene rappresentato, in relazione alla eccezionale situazione di emergenza connessa al verificarsi del terremoto in Armenia, che quattro contrattisti sono stati e sono tuttora impiegati in territorio armeno in lavoro straordinario oltre il limite di quaranta ore mensili, fissato con la circolare del 20 gennaio 1988;

Ritenuto doversi retribuire le prestazioni effettivamente rese oltre il citato limite di quaranta ore e non oltre il tetto massimo delle ottanta ore mensili;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la spesa corrente a retribuire le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso dal personale contrattista, per l'esigenza indicata in premessa, entro il limite massimo di ottanta ore pro-capite, sulla base di elenco nominativo compilato dall'ufficio personale su segnalazione del capo servizio o dell'ufficio da cui il personale dipende, relativamente ai mesi di dicembre 1988, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 1989.

Art. 2.

L'importo relativo graverà sul «Fondo per la protezione civile», istituito con i decreti citati in premessa, a valere sugli impegni di spesa sopra indicati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2720

ORDINANZA 13 giugno 1989.

Misure dirette a superare la grave emergenza idrica nel comune di Palermo. (Ordinanza n. 1736).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota n. 8907636/GAB. del 10 maggio 1989 con la quale il prefetto di Palermo, nel rappresentare l'assoluta necessità di interventi straordinari per superare la grave emergenza idrica nel comune di Palermo, ha chiesto l'adozione di un apposito provvedimento che consenta di poter risolvere tempestivamente l'attuale situazione attraverso la concessione di procedure di urgenza per l'esperimento della gara di acquisto di dieci autobotti;

Vista la nota n. 3267 del 5 maggio 1989 con la quale il sindaco del comune di Palermo precisa che l'acquisto di che trattasi avverrà utilizzando il mutuo già concesso dalla Cassa depositi e prestiti con provvedimento n. 4021688 del 25 novembre 1985;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per superare la grave carenza idrica che ne ha determinato l'esigenza;

Considerato che il prefetto di Palermo ha assicurato la disponibilità finanziaria per l'acquisto dei citati mezzi;

Sentita la regione Sicilia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Palermo è autorizzato, anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, ad acquisire dieci autobotti che andranno ad incrementare il parco mezzi dell'amministrazione comunale di Palermo.

Art. 2.

Il prefetto di Palermo, per svolgere l'attività di cui al precedente articolo, può avvalersi della collaborazione degli uffici comunali.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del comune di Palermo, che utilizzerà il mutuo indicato in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2721

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1989), **coordinato con la legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1989) **recante: «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

CAPO I

Art. 1.

1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, nonché ai dipendenti delle imprese di cui al presente comma i quali,

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonchè le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni *(a)*. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1° gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nell'attività di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)* della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

«Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

(omissis);

c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore».

Art. 1-*bis*.

1. *La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (a), continua a trovare applicazione dal 1° gennaio 1989 al 31 gennaio 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione di tubi senza saldature che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano in corso di realizzazione o realizzato programmi di riconversione produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 (b), e per i lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di cessata attività dell'unità produttiva cui erano addetti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano in corso di attuazione programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione industriali accertati con la deliberazione del CIPI del 20 luglio 1988 ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 (c).*

2. *All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, lire 8 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, si provvede per l'anno 1989 a carico delle separate contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. Per gli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Norme in materia di trattamento di disoccupazione».*

(a) Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 193/1984 è riportato in appendice.

(b) Il D.-L. n. 20/1986 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1986) reca: «Misure urgenti per il settore siderurgico».

(c) Il testo del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 675/1977 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato è riconosciuto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988, che abbiano compiuto i 50 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali, di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 *(a)*. Alle lavoratrici si applica *anche* l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(b)*:

2. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna.

3. Il pensionamento anticipato di cui al presente articolo è riconosciuto, sussistendone i requisiti, anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.

5. Ai dirigenti che possono far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dal comma 1 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 *(c)*.

6. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna.

7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al comma 5 con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 *(d)*. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, né con il trattamento di cui al comma 10.

8. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nei commi da 1 a 7 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. La domanda prevista dal presente comma non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro.

9. In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al comma 8 il rapporto di lavoro si estingue al termine del mese in cui il predetto accoglimento interviene ed il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una somma pari all'indennità di mancato preavviso prevista nel caso di licenziamento.

10. I lavoratori di cui all'articolo 1 aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo od associato, hanno facoltà di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purché non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il giorno dell'ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento è a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni.

11. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 10 è aumentata a quarantadue mensilità.

12. I lavoratori di cui ai commi 10 e 11 sono equiparati a quelli indicati dall'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 *(e)*, e possono, conseguentemente, costituire cooperative ammissibili ai benefici previsti dalla legge stessa.

13. I lavoratori che percepiscono le somme di cui ai commi 10 e 11 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale.

14. Per i dipendenti dell'ILVA S.p.a. il requisito dell'anzianità occupazionale richiesto nei commi 1 e 10 rileva anche se l'anzianità è conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 *(f)* di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta ILVA S.p.a.

15. Il numero complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 8, operano i benefici di cui al presente articolo non può essere superiore al numero dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito ai sensi del piano approvato con la delibera CIPI di cui al comma 14.

16. Il numero complessivo dei lavoratori, esclusi i dirigenti, che per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui ai commi 1 e 4 è fissato nei limiti massimi di 3.100 unità per l'anno 1989, di 2.800 unità per il 1990 e di 2.600 unità per il 1991. Le quote di contingente non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi.

17. La disciplina in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni *(b)*, continua a trovare applicazione nell'anno 1989, limitatamente ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1988 siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti.

18. All'onere derivante all'INPS dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 220 miliardi per il 1990 e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

(a) Il D.P.R. n. 488/1968 reca: «Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria». La relativa tabella *A* indica i contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro e la tabella *B* quelli dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro.

(b) Si trascrive il testo dell'art. 5, quarto e quinto comma, del D.L. n. 536/1987 (testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 1988) recante: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS»:

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone"».

(c) Il testo dell'art. 17 della legge n. 155/1981 è riportato in appendice.

(d) Il testo dell'art. 22 della legge n. 153/1969 come modificato dal D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è riportato in appendice.

(e) Si trascrive il testo dell'art. 14, comma primo, lettera *a)*, della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione):

«1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:

a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale».

(f) La deliberazione del CIPI 14 giugno 1988 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1988.

Art. 3.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale.

2. Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'articolo 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta per un periodo di trentasei mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa è posto a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni.

3. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, ai datori di lavoro è corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di diciotto mesi e a carico della separata contabilità di cui al comma 2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che stipulino un contratto di lavoro per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore a quello relativo all'inquadramento posseduto all'atto della risoluzione del rapporto è dovuto, a carico della separata contabilità di cui al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un assegno integrativo mensile pari alla differenza inizialmente risultante tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. I lavoratori di cui al comma 1 vengono iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Ai fini della formazione della graduatoria delle suddette liste non si tiene conto, nella valutazione della situazione economica dei predetti lavoratori, del trattamento di integrazione salariale da essi percepito.

6. Per i lavoratori assunti a norma del presente articolo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza si intenderà risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto in conformità ai contratti collettivi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31 dicembre 1990 *e si applicano anche in riferimento ai lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 che, fruendo del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati assunti a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 1989 e sino all'istituzione delle liste di collocamento previste dal comma 1, da datori di lavoro diversi da quelli di cui al citato articolo 1.*

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono emanate norme di attuazione di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 2.

(a) Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Esso concede sgravi degli oneri sociali alle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 dello stesso testo unico.

Art. 4.

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonché gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 *(a)*, nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilità annue del predetto Fondo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

(a) Il testo dell'art. 25 della legge n. 845/1978 è riportato in appendice.

CAPO II

Art. 5.

1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonchè il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), *relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.*

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi.

3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 6, il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative ed alle professionalità richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva *di cui all'articolo 6.*

3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 6.

1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(a)*, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina *l'applicabilità di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.*

2. A tal fine:

a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(a)*;

b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera *a)*, dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(a)*;

c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni *(b)*.

3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(a)*, e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63 *(b)*.

(a) Il testo dell'art. 9, comuni 2, 7 (lettera *a*) e 9 (lettera *a*) della legge n. 64/1986 è riportato in appendice.

(b) L'art. 63 quinto, sesto e settimo comma, e dell'intero art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato in appendice.

Art. 7.

1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato «Fondo speciale di reindustrializzazione» con dotazione complessiva di lire 660 miliardi in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonchè del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'articolo 5, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi.

3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme previste dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.

4. Una quota pari a 240 miliardi è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree prioritarie di crisi siderurgica di cui all'articolo 5.

5. Una quota pari a lire 60 miliardi è destinata ad interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

6. All'onere di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Ai fini della ammissibilità al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalità indicate nei programmi di cui all'articolo 5.

2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo.

3. Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'articolo 5.

4. Detta anticipazione è collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati.

5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, può essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.

6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, l'erogazione *contestuale* delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate *al fabbisogno ed alle modalità temporali indicati* nel medesimo programma. La SPI S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal presente decreto *e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno.* A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalità previste dalla normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al *7 per cento. Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento è quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI può deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonché a quelli relativi all'applicazione dell'articolo 7, comma 5, purché ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza.*

7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI S.p.a. potrà essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al *25 per cento* degli investimenti ammissibili. *Tale contributo potrà essere cumulato con quello previsto dal* regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) *(a)* secondo le modalità indicate all'articolo 11.

8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la stessa SPI potrà concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(b)*, e di eventuali altre leggi agevolative, nonché rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'articolo 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(c)*. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 6 e con durata non superiore ad anni quattro.

9. I contributi erogati alle società che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'articolo 5 *costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle società stesse e* sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(d)*.

10. Nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.

11. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.

12. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(b)*.

(a) Il regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider).

(b) Il testo dell'art. 7 della legge n. 64/1986 è riportato in appendice.

(c) Per l'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 6.

(d) L'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi è riportato in appendice.

Art. 9.

1. Per le imprese esercenti attività nel settore delle fonderie di ghisa e acciaio che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452*(a)*, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato articolo 8 *(a)*, è differito al 30 aprile 1989. Unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma ottavo, della legge 31 maggio 1984, n. 193 *(b)*, le imprese siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA, nonché quelle produttrici di tubi ed esercenti attività di fusione di getti di ghisa e di acciaio, sono tenute a notificare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale i programmi di investimento relativi agli impianti esistenti o da porre in essere.

(a) Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 366/1987 è riportato in appendice.

(b) Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della Gepi S.p.a.):

«Per le dichiarazioni dovute alla CECA, le imprese interessate debbono inviare i relativi moduli al Comitato di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede al successivo inoltro degli stessi al predetto organo comunitario».

Art. 10.

1. La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 *(a)*, è prorogata di tre anni.

2. Al fondo di cui al comma 1 è conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per il 1989 e in 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. Al fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 *(a)*, è conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 e in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

4. Per le cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 *(a)*, e per quelle costituite ai sensi della legge medesima dai lavoratori *di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 2* ed ubicate nelle province di Taranto, Napoli, Terni e Genova, nonché nelle aree già individuate o da individuarsi ai sensi dei regolamenti CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988 *(b)*, n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) *(c)*, n. 2506/88 del 26 luglio 1988 (Renaval) *(d)*, la misura di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è fissata in cinque volte l'ammontare del capitale sottoscritto.

5. Per le cooperative di cui al comma 4, il limite indicato dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 *(a)*, è fissato in cinque annualità dell'onere di Cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato.

6. Nella selezione delle domande di incentivazione *sul fondo di cui al comma 1* è data priorità a quelle relative alle province di cui al comma 4 ed alle aree da individuarsi ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) *(c)*.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per il 1989 ed a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo degli articoli 1 e 14 e il contenuto dell'art. 17 della legge n. 49/1985 è riportato in appendice.

(b) Il regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988 riguarda le missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli strumenti finanziari esistenti.

(c) Per l'argomento del regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 si veda la nota *(a)* dell'art. 8.

(d) Il regolamento CEE n. 2506/88 del 26 luglio 1988 istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval).

Art. 11.

1. Per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) *(a)* e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto *per l'insediamento di nuove attività ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purché non relativi ad attività appartenenti al settore siderurgico, sarà pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire.*

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 può essere trasformato, in tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni specializzati per il credito a medio termine».

2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non più di 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonché le piccole e medie imprese di servizi aventi non più di 75 dipendenti e 7 5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 *(b)*. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile *(c)*, nonché le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e società di comodo, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresì, sentito un comitato tecnico, che sarà appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni. L'accertamento della realizzazione dei programmi sarà effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130 *(d)*.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilità residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 *(e)*. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennità di missione e spese di trasporto, nonché il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del già citato «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunità economiche europee.

5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, può essere disposta la revoca delle agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso di interesse legale

6. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo può essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla icerca di nuov mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività Il contributo e concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e

comunque per un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 3. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di tale contributo è a carico delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione in relazione all'applicazione del regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) *(a)*.

(a) Per l'argomento del regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 si veda la nota *(a)* all'art. 8.

(b) I limiti dimensionali per l'impresa artigiana sono previsti dall'art. 4 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato), che qui si trascrive: «Art. 4. *(Limiti dimensionali)*. — L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non speriore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1 non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 13 dicembre 973, n 877 sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta».

(c) L'art. 2359 del codice civile definisce le società controllate e le società collegate.

(d) L'art. 18 della legge n. 130/1983 (legge finanziaria 1983), oltre ad autorizzare spese aggiuntive per consentire il completamento degli interventi del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recita, al sesto e settimo comma:

«A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

(e) Il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 è riportato in appendice.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ELENCO PREVISTO AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 1

Attività industriali triestine S.p.a.
Centro Acciai S.p.a.
Centro sviluppo materiali S.p.a.
Dalmine S.p.a.
Deltacogne S.p.a.
Deltavaldarno S.p.a.
Eurosider S.p.a.
Finsider S.p.a. in liquidazione.
Icrot S.p.a.
Ilva S.p.a.
Italsider S.p.a. in liquidazione.
ITA Industrie Trasformazione Acciaio S.p.a.
Itallamiere S.p.a.
Lavemetal S.p.a.
Lovere Sidermeccanica S.p.a.
Nuova Deltasider S.p.a. in liquidazione.
Rifinsider S.p.a.
Rivestubi S.p.a.
Se.co.sid. S.p.a.
Sicfa S.p.a.
Sidercomit S.p.a.
Siderexport S.p.a.
Sidermontaggi S.p.a.
Silca S.p.a.
ARC SIPRA Società Italiana Prefabbricati Acciai Sipra S.p.a.
Sisma S.p.a.
Terni acciai speciali S.p.a. in liquidazione.
Tubificio Dalmine/Italsider S.p.a.
Brollo Sud S.p.a.

N.B. — Si riporta anche il comma 2 dell'articolo 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5 *(a)*.

(a) Il D.L. n. 5/1989, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1989), recava misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1-bis:

Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.):

«Art. 1. — Il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 50 anni di età i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attività di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonché dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiori a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.

I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1° gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purché presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine è esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.

Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidità. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidità verrà corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiugimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di età se uomo, o del 55° anno di età se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427».

L'applicazione della disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo soprariportato è stata prorogata dal D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) e dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988).

Con riferimento alla nota (c) all'art. 1-bis:

Si trascrive il testo dell'art. 2, comma quinto, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

«Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;

c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera *b)* del secondo comma del presente articolo:

1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28;

2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo art. 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:

Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica):

«Art. 17 *(Dirigenti di aziende industriali)*. — Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di età se uomini, o del 55° anno se donne.

L'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali».

Con riferimento alla nota (d) all'art. .

Si trascrive il testo dell'art. 22 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dal D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485:

«Art. 22. — A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavortori delle

miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo art. 49;

b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo art. 49;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.

Il requisito di cui alla lettera *b)* si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.

Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'art. 9, *sub* art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato art. 9, *sub* art. 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Allorché i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie.

I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonché fuori del territorio nazionale.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'art. 16 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):

«Art. 25 *(Istituzione di un Fondo di rotazione).* — Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;

2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4,00 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977"».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 6:

Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 2, 7 (lettera *a*) e 9 (lettera *a*) della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno):

«2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente coma il CIPI provvede:

a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3-6. *(Omissis).*

7. Gli scaglioni di investimento di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono così modificati:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento.

8. *(Omissis).*

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 6:

L'art. 63, commi 5, 6 e 7, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e della attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69».

Per opportuna conoscenza, si riporta l'intero art. 69 del medesimo testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91 e dall'art. 9 della legge n. 64/1986:

«Art. 69 *(Contributi in conto capitale).* — Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

a) *fino a 7 miliardi: 40 per cento;*

b) *sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;*

c) *per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.*

Il contributo di cui al punto *a)* del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.

In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltano i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare propriamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un'ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, e il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dall'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all'art. 24.

La Cassa *per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare per la* concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine sino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 8:

Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno):

«Art. 7 *(Accordo di programma).* — 1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto è l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 8:

L'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:

«Art. 55 *(Sopravvenienze attive)*. — 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza può essere accantonata ai sensi del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 53 e alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 54;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 53. Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 9:

Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.L. n. 366/1987 (testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987), recante: «Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego dei lavoratori dipendenti da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987»:

«Art. 8. — 1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti e realizzi programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione nelle aree interessate.

2. Le società di cui all'art. 2359 del codice civile potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.

3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono essere stati in attività entro il primo semestre 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.

4. Le domande di contributo di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il contributo è erogato previo accertamento, da parte delle commissioni tecniche di cui all'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla domanda di contributo.

5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della qualità del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con D.L. 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio nonché all'intero settore dei tubi e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1988.

7-bis. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonché le operazioni di trasferimento o concentrazione, sono sottoposte ad autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della oggettiva necessità dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria. L'autorizzazione deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 875.

8. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 10:

Si trascrive il testo degli articoli 1 e 14 della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione):

«Art. 1. — 1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purché determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.

6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge».

«Art. 14. — 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:

a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale;

b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera *a)* mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

2. Le cooperative costituite per le finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.

3. Le cooperative possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonché personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale».

L'art. 17 della medesima legge n. 49/1985 istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Ai sensi di tale articolo, il fondo eroga contributi a fondo perduto alle società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da società cooperative di produzione e lavoro ed alle società finanziarie costituite dalle associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro (ai sensi dell'art. 4 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577) allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'art. 14 della stessa legge n. 49/1985.

Con riferimento alla nota (e) all'art. 11:

Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale):

«Art. 20. — Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la realizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici», i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo».

89A2709

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione alla «Paschi fiduciaria S.p.a.» in Roma, ad esercitare attività fiduciaria

Con decreto interministeriale 6 giugno 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata revocata in seguito a rinuncia da parte della medesima società, l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 20 marzo 1986 alla «Paschi fiduciaria S.p.a.», in Roma.

89A2703

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 7ª Moda sposa, salone nazionale di abiti da sposa ed accessori, che avrà luogo a Bari dal 28 settembre 1989 al 2 ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 5° Salone dei servizi, che avrà luogo a Bari dall'8 settembre 1989 al 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 5° Automotor sud - Salone delle attrezzature per officina, componentistica e ricambi, che avrà luogo a Bari dall'8 settembre 1989 al 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4° Salone macchine attrezzature ed impianti per la pianificazione e le grandi comunità, che avrà luogo a Bari dall'8 settembre 1989 al 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 24° Expocalzature, mostra nazionale delle calzature e delle borse, che avrà luogo a Bari dal 14 ottobre 1989 al 16 ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 13° Salone dell'alimentazione, vini, liquori, dolciaria, che avrà luogo a Bari dall'8 settembre 1989 al 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 20° Agrilevante - Salone internazionale delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura e della zootecnica, che avrà luogo a Bari dall'8 settembre 1989 al 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 20° Edilevante - Salone internazionale di materiale, attrezzatura e macchine per l'edilizia ed il movimento di terra, prefabbricazione, trasporti, che avrà luogo a Bari dall'8 settembre 1989 al 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 53ª Fiera del Levante, che avrà luogo a Bari dall'8 settembre 1989 al 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'8° Corredo casa - Salone per la biancheria della casa, che avrà luogo a Bari dal 28 settembre 1989 al 2 ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 15° Orolevante, salone dell'oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, cristalleria e accessori, che avrà luogo a Bari dal 19 ottobre 1989 al 23 ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Expo detergo '89, mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti ed accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere, che avrà luogo a Milano dal 23 novembre 1989 al 27 novembre 1989.

89A2662

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 16 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Voluntas a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Migliori in data 21 aprile 1949, rep. 42597, reg. soc. 1030, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gimma» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 5 maggio 1960, rep. 221829, reg. soc. 1021/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Maternità infanzia fra il personale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 9 febbraio 1948, rep. 46174, reg. soc. 358, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Oriani a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 6 marzo 1964, rep. 124011, reg. soc. 1643/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Grecale a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Montesi in data 23 settembre 1982, rep. 7026/82, reg. soc. 7026/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pomona a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 29 aprile 1954, rep. 2052, reg. soc. 1924, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Calatina a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 aprile 1954, rep. 53164, reg. soc. 1707, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Prima Tiber a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 13 luglio 1951, rep. 74335, reg. soc. 1660, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trionfal Primavera a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 30 aprile 1957, rep. 10957, reg. soc. 1107, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Madani a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 7 marzo 1964, rep. 11796, reg. soc. 1546/64, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Adelaide a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Aquilecchia in data 7 luglio 1982, rep. 696, reg. soc. 5170/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Semen - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 12 dicembre 1953, rep. 16277, reg. soc. 495/53, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Folgore a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 23 dicembre 1953, rep. 7996, reg. soc. 97, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ina Domus XXXI a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 3 aprile 1964, rep. 115113, reg. soc. 1720, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Espresso 1959 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 23 luglio 1959, rep. 423393, reg. soc. 1534, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Piermarani terza a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 9 novembre 1972, rep. 30502, reg. soc. 4400/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «A.C.L.I. - Don Bosco 15 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Scardilli Basile in data 25 luglio 1964, rep. 196, reg. soc. 3310, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Turno a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 11 dicembre 1961, rep. 49487, reg. soc. 302, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Progresso sociale tra i dipendenti da enti ospedalieri, enti pubblici e privati a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gaetani in data 27 febbraio 1964, rep. 96766, reg. soc. 1594, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Laurentina 32 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gargiulo in data 2 dicembre 1971, rep. 384, reg. soc. 356/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Blas», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 22 gennaio 1963, rep. 18523, reg. soc. 476, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Opedil a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 10 aprile 1957, rep. 27418, reg. soc. 1010, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nove A a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 9 maggio 1959, rep. 168470, reg. soc. 1096, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Diretta a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 23 aprile 1954, rep. 26286, reg. soc. 2019, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Riunione edilizia romana a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 22 aprile 1948, rep. 26402, reg. soc. 675/43, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Francesco Caracciolo a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 12 marzo 1954, rep. 19171, reg. soc. 1207, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edelvais romana a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 luglio 1954, rep. 12061, reg. soc. 2618, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Elpide a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 3 luglio 1950, rep. 8045, reg. soc. 1561, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nesso a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 29 gennaio 1964, rep. 26316, reg. soc. 1157, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nicoletta D a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 20 aprile 1964, rep. 4951, reg. soc. 2275, tribunale di Roma;

società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata San Giovanni e Paolo», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 2 marzo 1949, rep. 12198, reg. soc. 644, tribunale di Roma;

società cooperativa «Gemini Nove - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 16 settembre 1965, rep. 212181, reg. soc. 2256, tribunale di Roma;

società cooperativa «Jole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 15 luglio 1954, rep. 18044, reg. soc. 2814, tribunale di Roma;

società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Giovanni da Chiaromonte a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Parisella in data 7 giugno 1963, rep. 66300, reg. soc. 1848, tribunale di Roma;

società cooperativa «Demetra 10 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Chinni in data 9 settembre 1965, rep. 37342, reg. soc. 2032, tribunale di Roma;

società cooperativa «Danila - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 28 dicembre 1963, rep. 113544, reg. soc. 269, tribunale di Roma;

società cooperativa «Val di Fassa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 24 febbraio 1964, rep. 500967, reg. soc. 1388/64, tribunale di Roma;

società cooperativa «Prato verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 12 maggio 1976, rep. 21641, reg. soc. 4743/76, tribunale di Roma;

società cooperativa «Orchidea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 27 ottobre 1948, rep. 6392, reg. soc. 13, tribunale di Roma;

società cooperativa «Mirasole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 17 maggio 1954, re. 20024, reg. soc. 1941, tribunale di Roma;

società cooperativa «Seminator - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata tra dipendenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 28 gennaio 1948, rep. 5029, reg. soc. 483, tribunale di Roma;

società cooperativa «Smistamento II - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 6 giugno 1954, rep. 19933, reg. soc. 2329, tribunale di Roma;

società cooperativa «Casablù - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 15 gennaio 1962, rep. 13295, reg. soc. 260, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Prospetto 715 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 30 ottobre 1963, rep. 360060/8095, reg. soc. 3665/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Minerva Domus a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 8 novembre 1963, rep. 360980, reg. soc. 6/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Simpatica - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 2 settembre 1954, rep. 7206, reg. soc. 2777, tribunale di Roma;

società cooperativa «Società cooperativa edilizia per azioni Spinerba a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 15 ottobre 1953, rep. 15831, reg. soc. 2570, tribunale di Roma;

società cooperativa «Cooperativa edilizia Hevealt a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Parisella in data 29 ottobre 1956, rep. 54460, reg. soc. 2097, tribunale di Roma;

società cooperativa «Cooperativa edilizia Ferrarelle a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 9 dicembre 1959, rep. 13128, reg. soc. 2205, tribunale di Roma,

società cooperativa «Selene-Cerasi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trojano in data 21 novembre 1963, rep. 8990, reg. soc. 409, tribunale di Roma;

società cooperativa «Cinecittà 1965 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 29 aprile 1965, rep. 34003, reg. soc. 1345, tribunale di Roma;

società cooperativa «Telestella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito d'Ettorre in data 12 novembre 1964, rep. 81126, reg. soc. 435/65, tribunale di Roma;

società cooperativa «Icasa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 12 luglio 1955, rep. 23776, reg. soc. 2380, tribunale di Roma;

società cooperativa «Italia nostra III - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 22 marzo 1956, rep. 3759, reg. soc. 766, tribunale di Roma;

società cooperativa «Società cooperativa edilizia Frai a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 15 marzo 1956, rep. 5966, reg. soc. 797, tribunale di Roma;

società cooperativa «Cooperativa edilizia Medaglia d'oro Lucchi Omero a responsabilità limitata, già Marzia», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 21 marzo 1952, rep. 13673, reg. soc. 816, tribunale di Roma;

società cooperativa «La Casa attesa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 6 ottobre 1952, rep. 14942, reg. soc. 2498, tribunale di Roma;

società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata C.I.S.E. - Cooperativa impiegati sud-est», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 30 marzo 1955, rep. 180606, reg. soc. 1539, tribunale di Roma;

società cooperativa «Domus Laetitia Mea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 2 marzo 1955, rep. 22270, reg. soc. 830, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Musa unione cinematografica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Chinni in data 15 novembre 1944, rep. 44093, reg. soc. 17, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata La Villa prima», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 21 aprile 1944, rep. 17169, reg. soc. 239, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Baita a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Alessandrini in data 19 settembre 1963, rep. 32176, reg. soc. 3111/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Maridir - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 9 febbraio 1955, rep. 22099, reg. soc. 667, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Caiola a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 11 marzo 1964, rep. 43122, reg. soc. 1856/64, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Cooperativa suinicola laziale a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ermini in data 3 novembre 1977, rep. 996, reg. soc. 5385/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Geo - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 23 febbraio 1954, rep. 17048, reg. soc. 758, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Laetitia Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 8 ottobre 1953, rep. 17903, reg. soc. 2859, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Icaro», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 6 maggio 1965, rep. 32798, reg. soc. 1475/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra funzionari della Camera dei deputati - C.E.F.Ca.De. a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 14 dicembre 1956, rep. 170370, reg. soc. 185, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Fusanina - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 3 dicembre 1959, rep. 14947, reg. soc. 2119/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Hevea a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Calabresi in data 2 novembre 1959, rep. 12821, reg. soc. 2064, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Mauritia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 9 novembre 1959, rep. 32391, reg. soc. 2199/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Capricciosa I a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 novembre 1963, rep. 114921, reg. soc. 3448/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Eburnea», con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 5 giugno 1964, rep. 832, reg. soc. 2443/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Habemus Domum - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 5 luglio 1954, rep. 93418, reg. soc. 2686, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Samantha - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ciuro in data 18 febbraio 1964, rep. 24784, reg. soc. 1281/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Acli comunali n. trentanove a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cappello in data 13 novembre 1970, rep. 6582, reg. soc. 90/71, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Sola», con sede in Roma, costituita per rogito Paolantonio in data 25 ottobre 1965, rep. 963, reg. soc. 2349/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Felix Terzia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» (già Domus Felix - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata), con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 24 giugno 1957, rep. 12884, reg. soc. 1486, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Souvenir», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 28 agosto 1957, rep. 79818/1033, reg. soc. 1808, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casettina seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 9 agosto 1961, rep. 4868, reg. soc. 2135/61, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.L.D.E. - Cooperativa laziale distribuzione espressi a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cerini in data 17 gennaio 1983, rep. 33599, reg. soc. 1195/83, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Im.Be.Car. - Import export bestiame carni alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vitti in data 13 gennaio 1983, rep. 916, reg. soc. 1602/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia magistrati professionisti impiegati statali a responsabilità limitata per azioni - Cempis», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 18 maggio 1952, rep. 22807, reg. soc. 1586, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trieste 1954 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 19 ottobre 1954, rep. 21098, reg. soc. 3093, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Indipendenza a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 10 gennaio 1961, rep. 51741, reg. soc. 52/61, tribunale di Roma;

società cooperativa eedilizia «Società cooperativa edilizia IV Novembre fra impiegati contribuenti gestione case lavoratori a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi in data 25 gennaio 1964, rep. 64017, reg. soc. 1475, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Natigia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 7 gennaio 1964, rep. 77580, reg. soc. 834/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edilcem - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 7 maggio 1955, rep. 13659, reg. soc. 1556, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Maestranze Contraves Quarta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 19 novembre 1971, rep. 26014, reg. soc. 34/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Carlinga - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 12 ottobre 1964, rep. 24885, reg. soc. 3698/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sabina - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 21 dicembre 1961, rep. 38736/12973, reg. soc. 166/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Pegaso - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Arcuri in data 11 maggio 1947, rep. 8799, reg. soc. 1517, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Titti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ruggiero in data 28 novembre 1963, rep. 548884, reg. soc. 452/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Fi.Bo. - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 4 marzo 1964, rep. 199220, reg. soc. 1653/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Ulap otto», con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 24 gennaio 1964, rep. 157, reg. soc. 586/64, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Ristoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Politi in data 8 febbraio 1985, rep. 16134/6243, reg. soc. 3647/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Gloriosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capo in data 4 febbraio 1961, rep. 112664, reg. soc. 457/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ex combattenti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 22 aprile 1955, rep. 22631, reg. soc. 1332, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nive Candidior - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 10 gennaio 1961, rep. 40006, reg. soc. 265/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Formica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 29 agosto 1946, rep. 1624, reg. soc. 1914, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Aliberti in data 14 marzo 1949, rep. 11655, reg. soc. 751, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Marsica a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 6 marzo 1964, rep. 405656, reg. soc. 1732/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Padus», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 28 maggio 1954, rep. 2446, reg. soc. 3080, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Gisa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mattina, in data 20 aprile 1966, rep. 6826, Tribunale di Roma, reg. soc. 1128/66;

società cooperativa edilizia «Zona verde seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 5 novembre 1959, rep. 36448, reg. soc. 2050/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Casa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Floriano Rosa in data 1° dicembre 1947, rep. 10139, reg. soc. 42, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «N.A.T. San Carlo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Massacci in data 1° aprile 1964, rep. 9600, reg. soc. 1980/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pro casa nostra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 2 febbraio 1955, rep. 27623, reg. soc. 597, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Eta-Beta a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 2 agosto 1963, rep. 23706, reg. soc. 2407/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuvola rosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 11 dicembre 1963, rep. 117137, reg. soc. 410/64, tribunale di Roma.

società cooperativa «Euroatlantica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 23 giugno 1965, rep. 22117, reg. soc. 1519, tribunale di Roma;

società cooperativa «Ulap undici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 22 gennaio 1964, rep. 146, reg. soc. 683, tribunale di Roma;

società cooperativa «III Silvia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 24 febbraio 1965, rep. 33427, reg. soc. 895, tribunale di Roma;

società cooperativa «Coriolano 13 - Società cooperativa edilizia e responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Novello in data 13 marzo 1959, rep. 15241, reg. soc. 629, tribunale di Roma;

società cooperativa «Ricciarda 62 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomanti in data 19 dicembre 1962, rep. 52995, reg. soc. 252, tribunale di Roma;

società cooperativa «Pyramis - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Segillaci Ventura in data 5 aprile 1954, rep. 73083, reg. soc. 1654, tribunale di Roma;

società cooperativa «Nova Plutia, già Speranza Nova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Floriano Rosa in data 11 gennaio 1955, rep. 23226, reg. soc. 926, tribunale di Roma;

società cooperativa «Raum - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 10 novembre 1973, rep. 730368, reg. soc. 5008, tribunale di Roma;

società cooperativa «Oscar Film - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 3 aprile 1981, rep. 59091, reg. soc. 3656, tribunale di Roma;

società cooperativa «Santa Prisca 1° sec. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 22 settembre 1964, rep. 49575, reg. soc. 3420, tribunale di Roma;

società cooperativa «Sierfa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 10 novembre 1959, rep. 14816, reg. soc. 2114, tribunale di Roma;

società cooperativa «Società cooperativa edilizia Queta Vivere a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 6 dicembre 1956, rep. 24879, reg. soc. 982, tribunale di Roma;

società cooperativa «Copisteria 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Castelnuovo in data 31 marzo 1981, rep. 28486, reg. soc. 3248, tribunale di Roma;

società cooperativa «Narcisi 15/III - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bartolini in data 27 febbraio 1980, rep. 1020, reg. soc. 1658, tribunale di Roma;

società cooperativa «Spineur - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trasatti in data 12 ottobre 1978, rep. 706, reg. soc. 3549, tribunale di Roma;

società cooperativa «La Cerignola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 3 ottobre 1956, rep. 26507, reg. soc. 1772, tribunale di Roma;

società cooperativa «Iambusa - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 27 giugno 1962, rep. 48854, reg. soc. 1706, tribunale di Roma;

società cooperativa «Domopoli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 13 febbraio 1957, rep. 4798, reg. soc. 697, tribunale di Roma;

società cooperativa «Valentina 65 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 25 settembre 1965, rep. 10192, reg. soc. 2689/65, tribunale di Roma;

società cooperativa «Ulap quindici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Paolantonio Ascenzo in data 15 aprile 1965, rep. 586, reg. soc. 1055, tribunale di Roma;

società cooperativa «Gisella-Maria-Cristina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», già «Maria Grazia», con sede in Roma, costituita per rogito Pipino in data 5 ottobre 1954, rep. 3137, reg. soc. 2957, tribunale di Roma;

società cooperativa «Gli Amici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Badia in data 28 giugno 1965, rep. 20611, reg. soc. 1845, tribunale di Roma;

società cooperativa «La Cosmo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 6 novembre 1964, rep. 50142, reg. soc. 4161, tribunale di Roma;

società cooperativa «Impianti sportivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Montesi in data 26 giugno 1985, rep. 7345, reg. soc. 7014/85, tribunale di Roma;

società cooperativa «Furlana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 22 maggio 1961, rep. 32472, reg. soc. 1269, tribunale di Roma;

società cooperativa «Domus et Labor IV - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 10 aprile 1957, rep. 11961, reg. soc. 1366, tribunale di Roma;

società cooperativa «Wilma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 20 giugno 1962, rep. 19151, reg. soc. 1552, tribunale di Roma;

società cooperativa «Farnese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 11 febbraio 1955, rep. 22358, reg. soc. 2671, tribunale di Roma;

società cooperativa «Alloro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 2 aprile 1954, rep. 18266, reg. soc. 1492, tribunale di Roma;

società cooperativa «Tail - Mail - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 29 gennaio 1974, rep. 731302, reg. soc. 1195, tribunale di Roma;

società cooperativa «Maria Maddalena - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vitelli in data 18 marzo 1954, rep. 12514, reg. soc. 1301, tribunale di Roma;

società cooperativa «Fiammetta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone, rep. 32189, reg. soc. 783, tribunale di Roma;

società cooperativa «A.C.L.I. - Dante - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 3 gennaio 1964, rep. 113622, reg. soc. 600, tribunale di Roma;

società cooperativa «Selida - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 14 ottobre 1953, rep. 18094, reg. soc. 2561, tribunale di Roma;

società cooperativa «Viminale Edilizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 giugno 1948, rep. 21572, reg. soc. 1100, tribunale di Roma;

società cooperativa «Consorzio edilizia economica popolare Roma 1963 - Co.E.Po.», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 22 giugno 1964, rep. 31789, reg. soc. 3220, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gabes - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 29 novembre 1963, rep. 43696, reg. soc. 686, tribunale di Roma;

società cooperativa «Fides - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 24 agosto 1946, rep. 659, reg. soc. 1917, tribunale di Roma;

società cooperativa «Tredici dicembre Romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 13 dicembre 1961, rep. 37267, reg. soc. 92, tribunale di Roma;

società cooperativa «Klincher 1961 S.p.a - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 30 giugno 1961, rep. 49443, reg. soc. 1985, tribunale di Roma;

società cooperativa «Valle del Moro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 4 marzo 1964, rep. 114626, reg. soc. 1525, tribunale di Roma;

società cooperativa «Casa rossa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 16 dicembre 1963, rep. 12073, reg. soc. 776, tribunale di Roma;

società cooperativa «Kalicantus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi, in data 30 settembre 1963, rep. 5837, reg. soc. 3003, tribunale di Roma;

società cooperativa «Cadorina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 21 febbraio 1958, rep. 321068, reg. soc. 607, tribunale di Roma;

società cooperativa «Sonapre Casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 23 dicembre 1948, rep. 5196, reg. soc. 186, tribunale di Roma;

società cooperativa «La Nuova Baita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Raffaello Napoleone in data 8 maggio 1957, rep. 69970, reg. soc. 1195, tribunale di Roma;

società cooperativa «Domus Preferita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 7 ottobre 1957, rep. 358200, reg. soc 2293, tribunale di Roma;

società cooperativa «Olivella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lucci in data 30 luglio 1980, rep. 304561, reg. soc. 4314, tribunale di Roma;

Con decreto ministeriale 17 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo «Club velico Campo Selva» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 22 marzo 1963, rep. 19819, reg. soc. 1247/63, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Peleo» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi in data 11 dicembre 1961, rep. 49486, reg. soc. 409/62, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Splendida Res - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 5 maggio 1954, rep. 19715, reg. soc. 1858, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Magnolia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 13 ottobre 1960, rep. 34321, reg. soc. 1964/60, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata tra salariati dell'A.R.A.R.», con sede in Roma, costituita per rogito Castellini in data 11 maggio 1951, rep. 10375, reg. soc. 1119/51, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Volpaio dei Colli - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 28 dicembre 1963, rep. 42394/20828, reg. soc. 155/64, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «K2 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 29 ottobre 1954, rep. 18385, reg. soc. 1051, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Santa Maria dell'Orto» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 13 dicembre 1963, rep. 91, reg. soc. 350/64, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Lucilla Domizia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Moscatelli in data 8 novembre 1960, rep. 8907/1401, reg. soc. 2050/60, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Romana Canaria» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 3 dicembre 1963, rep. 75501, reg. soc. 315/64, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia S.A.P.R.I. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Giuseppe Gianfelice in data 13 dicembre 1960, rep. 77147, reg. soc. 488/61, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Giunca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 22 aprile 1965, rep. 33915, reg. soc. 1346/65, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Dinamic a r.l. - Società cooperativa edilizia» con sede in Roma, costituita per rogito Lombardi in data 29 gennaio 1974, rep. 731298, reg. soc. 1198/74, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Romana Airone - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 16 dicembre 1963, rep. 76092, reg. soc. 3595/63, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Soc. coop. edilizia L.P. 64 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Severini in data 22 aprile 1964, rep. 7149, reg. soc. 3019/64, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Pisonianese» - Società cooperativa edilizia a responabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 5 settembre 1964, rep. 133638, reg. soc. 3519, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Mevania», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 13 novembre 1952, rep. 1162, reg. soc. 2872, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Roccasicura seconda», con sede in Roma, costituita per rogito Ascenzo Paolantonio in data 15 ottobre 1964, rep. 270, reg. soc. 4234/64, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Jolanda '64», con sede in Roma, costituita per rogito Francesco Lucrezio (coadiutore temporaneo dott. Guidi) in data 9 aprile 1964, rep. 81902, reg. soc. 1810/64, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Gadames a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 6 maggio 1958, rep. 30656, reg. soc. 1122, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Sa.Vi.Co. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 24 settembre 1965, rep. 26759, reg. soc. 2150/65, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Felsina Tiberina tra impiegati dello Stato, di enti di diritto pubblico e parastatali, in attività di servizio ed in quiescenza, impiegati privati, professionisti e artigiani», con sede in Roma, costituita per rogito Filadoro in data 28 marzo 1955, rep. 7884, reg. soc. 1397, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Federica 57», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 10 gennaio 1962, rep. 85343, reg. soc. 340/62, tribunale di Roma.

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ge.Ser. (Cooperativa generale di servizi)» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carrara in data 3 aprile 1981, rep. 343, reg. soc. 4464/81, tribunale di Roma.

89A2665 - 89A2689

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 maggio 1989 il rag. Giuliano Marchetti, commissario liquidatore della società cooperativa «Rita 81», con sede in Roma, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il dott. proc. Marco Pepe, nato a Roma il 12 gennaio 1954 e residente in via Carlo Denina, 78, Roma.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1989 i poteri conferiti al dott. Valerio Poi, commissario governativo della società cooperativa «Agricola Fivizzanese Apualat - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fivizzano (Massa Carrara), sono stati prorogati fino al 1° dicembre 1989.

89A2704

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA DEL LAVORO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d'esame relative ai concorsi di settima qualifica funzionale

La sede e la data delle prove d'esame relative ai concorsi di settima qualifica funzionale pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 94 del 29 novembre 1988, verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 25 luglio 1989.

89E3264

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1989 è pagabile presso le banche sottoindicate, la nona cedola d'interesse relativa al semestre gennaio 1989 - giugno 1989 del prestito obbligazionario 1985/1992, indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 4,85%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di aprile 1989 e maggio 1989 è risultato pari all'11,4925%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile 1989 e maggio 1989, è risultato pari all'11,014%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'11,174% equivalente al tasso semestrale del 5,45%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1989 - dicembre 1989, scadenza 1° gennaio 1990, cedola n. 10, un interesse del 5,45%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il decimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 10ª cedola (0,545%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (5,055%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 5,6%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

89A2754

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a modificare e ad aggiornare l'etichetta dell'acqua minerale «Attiva»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 2713 del 3 aprile 1989, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Chianciano S.p.a., con sede legale in Roma, via Luigi Rizzo, 36 e stabilimento di produzione in Chianciano Terme, via delle Terme, provincia di Siena, è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale artificiale nazionale denominata «Attiva», ad aggiornarvi le analisi batteriologica, chimica e chimico-fisica nonché a riportarvi il codice a barre.

Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla sopracitata delibera n. 2713 del 3 aprile 1989 ed i recipienti di vetro, della capacità di sessanta centilitri, dell'acqua minerale artificiale «Attiva» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

89A2672

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891420) L. 1.000